COMUNE DI LIPARI

"Eolie, Patrimonio dell'Umanità" PROVINCIA DI MESSINA



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

Sentito l'Assessore alla Viabilità

- CONSIDERATO che nelle giornate del 23 e 24 marzo 2015 la ditta Bartolone Concetta dovrà procedere al taglio di piante di ficodindia (prospicienti sulla pubblica via) e alla pulitura del costone con l'ausilio di un mezzo telescopico, in Via Pianogreca di Lipari, in considerazione del fatto che il pericolo di crollo crea potenziale pericolo alla pubblica incolumità per la circolazione veicolare e pedonale;
- VISTO il parere espresso dall'Isp. Natoli Guido;
- VISTO l'art. 72 dell'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 2 comma 3 della L.R. n. 23/98 che recepisce fra l'altro, l'art. 6 della L., n. 127/97 (Bassanini bis) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 7 commi 1 e 2, del vigente C.d.S.;

ORDINA

Per le giornate del 23 e 24 marzo 2015:

- La chiusura al transito veicolare della strada Pianogreca, dirottando il traffico veicolare da e per Monte Gallina, nella nella strada a valle Monte Gallina/Pianogreca.
- La chiusura a norma di legge a cura della ditta incaricata alle opere.

Tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

IL Dirigente/Comandante della P.M. (Dott. Stefano Blasco)

COMUNE DI LIPARI

"Eolie, Patrimonio dell'Umanità" PROVINCIA DI MESSINA



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n. 18 def 20.03.2015

IL DIRIGENTE

SENTITO L'ASSESSORE ALLA VAIBILITA':

<u>Richiamata l'ordinanza n. 113 del 21.12.2013 che si intende valida limitatamente ai giorni festivi, comprese le domeniche;</u>

- VISTE le proprie precedenti ordinanze con le quali si è proceduto alla regolamentazione del traffico veicolare nel centro urbano di Lipari;
- **RITENUTO** indispensabile disciplinare, diversamente, il traffico veicolare durante le festività Pasquali, a tutela della quiete e della pubblica incolumità, nel centro urbano di Lipari;
- RITENUTO, pertanto, necessario istituire, una zona identificata come "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 11,00 ed un zona denominata "AREA PEDONALE" dalle ore 11,00 alle ore 06.00:
- **SENTITO** il parere espresso dal Responsabile alla viabilità;
- VISTO l'art. 72 dell'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 2 comma 3 della L.R. n. 23/98 che recepisce fra l'altro, l'art. 6 della L., n. 127/97 (Bassanini bis) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 7, commi 1 e 2, del vigente C.d.S.;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, a partire dal 25.03.15 e sino al 07.04.15 compreso:

l'istituzione, dalle ore 06,00 alle ore 11,00 una zona denominata "Zona a traffico limitato" nelle seguenti Vie:

• Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la rampa di Via Roma - ingresso di Via Vittorio Emanuele e il "Tabacchi Munafò";

- Via S. Anna:
- Via Roma:
- Piazza Ugo di Sant'Onofrio.

In dette Vie (nei tratti sopra indicati) è consentito il transito e la sosta momentanea, limitatamente al carico e scarico, ai mezzi commerciali, ai mezzi di soccorso, ai mezzi di Polizia e ai mezzi adibiti al trasporto pubblico (taxi e pulman), e ai mezzi adibiti alla raccolta dei R.S.U e ai diversamente abili.

Viene istituita una zona. dalle ore 11,00 alle ore 06,00, denominata "Area Pedonale" nelle Vie:

- Vittorio Emanuele, (tratto compreso tra la rampa di Via Roma ingresso di Via Vittorio Emanuele, e il Tabacchi Munafò):
- Via S. Anna:
- Via Roma:
- Piazza Ugo di Sant'Onofrio.

L'istituzione di un'area pedonale 0/24, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, nella Via Garibaldi di Lipari (tratto compreso tra l'incrocio con la Via Umberto I e la Piazza Ugo di Sant'Onofrio, e nella Via Maurolico.

E' fatta deroga agli abitanti di Rampa S. Anna i quali potranno entrare dalla parte alta di Via S. Anna e uscire dalla rampa di Via Vittorio Emanuele.

L'istituzione del doppio senso di circolazione, dalle ore 06.00 alle ore 11.00 nella Via Roma di Lipari con divieto di sosta 0/24 ambo i lati con rimozione forzata.

Rimane libero alla circolazione veicolare l'anello compreso tra Via Prof. Carnevale – Tratto di Via Vittorio Emanuele che collega la Via Carnevale con la Via XXIV Maggio, Via XXIV Maggio – Via Garibaldi (nel tratto compreso tra la Piazza Mazzini e l'incrocio con la Via Umberto I), Via Umberto I – e il tratto di via Vittorio Emanuele che collega la Via Umberto I con la Via Mons. Bernardino Re.

Rimane altresì libero alla circolazione veicolare l'anello compreso tra la Via Ten. M. Amendola e la parte finale di Via Vittorio Emanuele (da Tabacchi Munafò sino all'incrocio con la Via Cappuccini).

Nelle zone individuate quali "Area Pedonale", viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e i divieti relativi alla sosta ed al transito si intendono estesi anche ai diversamente abili.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in servizio, in vista di particolari esigenze sono autorizzati a rilasciare eventuali permessi in deroga.

Eventuali variazioni alla presente ordinanza, saranno apportate dopo l'applicazione della medesima, con ordinanza a parte.

Tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare quanto disposto con la presente ordinanza, che andrà in vigore subito dopo la sua pubblicazione e l'apposizione della relativa segnaletica.

fc

